DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 4/2002.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 19 febbraio 2002;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 16 febbraio 1967, n. 14, con la quale la Cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti del Ministero dei Trasporti e della navigazione è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore consigliere dottor Raffaele Squitieri e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1998, 1999 e 2000 suindicati;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1998, 1999 e 2000 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

Ordina che copia della determinazione, con annessa relazione, sia inviata al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ESTENSORE
Raffaele Squitieri

PRESIDENTE
Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 20 febbraio 2002.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dottor Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE PER GLI ESERCIZI 1998-1999-2000

S O M M A R I O

PREMESSA *Pag.* 13

1. – Ordinamento - Organi » 14

2. – Personale » 19

3. – Attività istituzionale » 20

4. – La gestione finanziaria » 23

4.1. – Il conto finanziario » 26

4.2. – La situazione patrimoniale » 36

5. – Considerazioni conclusive » 38

Premessa

Sulla gestione della ex "Cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione", sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n° 259, la Corte ha, da ultimo, riferito al Parlamento relativamente agli esercizi 1996 e 1997[1].

Con la presente relazione la Corte riferisce sul risultato del controllo eseguito per la gestione finanziaria della Cassa per gli esercizi 1998 - 1999 -2000.

E' da far presente in questa sede che, in seguito all'incorporazione in quello dei Trasporti del Ministero della Marina Mercantile ed all'istituzione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con il Regolamento n° 202 in data 24 aprile 1998, che ha recato disposizioni sull'organizzazione del nuovo Ministero (articolo 18, comma 2), la denominazione dell'Ente è stata mutata in quella di "Cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione".

[1] V. Atti parlamentari, Senato della Repubblica, XIII legislatura, doc. XV n° 177.

1) Ordinamento - Organi

Sull'ordinamento della Cassa la Corte ha già ripetutamente e dettagliatamente riferito in passato. Basti, pertanto, ora rammentare che la stessa è stata istituita dalla legge n°14 del 16 febbraio 1967[2], con lo scopo di assicurare l'assistenza e la previdenza al personale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei Trasporti.

L'organizzazione e le funzioni della Cassa sono regolate dallo Statuto approvato con D.P.R. 26 settembre 1985 n°950[3] (come modificato dall'articolo 18 del D.P.R. n°202/1998, citato nella premessa).

La legge n° 14/1967 ha stabilito che il 4% dei diritti dovuti dall'utenza alla motorizzazione civile per operazioni tecniche e tecnico-amministrative fosse devoluto dal Ministero dei Trasporti alla Cassa quale contributo per le spese relative ad interventi previdenziali ed assistenziali a favore del detto personale, di quello in quiescenza e dei loro aventi causa.

Le leggi n°625 del 18 ottobre 1978 e n°870 del 1 dicembre 1986, avendo modificato la disciplina dei detti diritti, hanno determinato una crescente maggiore entrata (sia per l'Erario che) per la Cassa. In particolare, l'articolo 16 della legge n°870/1986 ha previsto la destinazione sino al 10% dei suddetti introiti tariffari che affluiscono al capitolo di entrata del Ministero dei Trasporti ad interventi assistenziali a favore del personale in servizio ed in quiescenza e dei loro aventi causa.

Con il citato D.P.R. n°950/1985 di approvazione del nuovo Statuto, è stata autorizzata la devoluzione alla Cassa di un importo non superiore al 95% dei fondi che, per ogni esercizio finanziario, vengono stanziati nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per le spese di cui sopra, nonché delle somme rimaste a disposizione dell'Amministrazione e non utilizzate a fine esercizio.

Sull'argomento è peraltro da far presente che le intervenute radicali trasformazioni del detto Ministero prima in Ministero dei Trasporti e della

[2] Di conversione del D.L. n° 1090 del 21 dicembre 1996.

[3] Che ha modificato il precedente Statuto approvato con D.P.R. n° 1231 del 25 giugno 1968.

Navigazione e, più recentemente, in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti[4] non potranno non determinare conseguenze sull'organizzazione, il funzionamento e l'operatività della Cassa, se non altro per effetto del rilevante aumento del numero dei beneficiari degli interventi istituzionali dell'Ente, cui non ha corrisposto alcuna previsione in ordine ad un eventuale incremento delle risorse finanziarie. In effetti, il regolamento, citato, n°202/1998, con cui è stata concretizzata la fusione dei Ministeri dei Trasporti e della Marina Mercantile, nulla ha previsto relativamente alla organizzazione ed alla struttura della Cassa, limitandosi a disporre (al 2° comma dell'articolo 18) che nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n°950 e nel relativo allegato (e cioè nello Statuto della Cassa) la dizione "Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione" e la sigla "MCTC" sono sostituite dalla dizione "Ministero dei Trasporti e della Navigazione" e la dizione "Ministro dei Trasporti" è sostituita dalla dizione "Ministro dei Trasporti e della Navigazione". Non si è, cioè, in alcun modo intervenuti sullo Statuto della Cassa, che era impostato, sulla base della legge istitutiva dell'Ente, sulla logica di erogare i vari benefici esclusivamente al personale della Motorizzazione Civile e, quindi, solo a quei dipendenti che curavano le operazioni tecniche e tecnico - amministrative cui erano collegati i "diritti" costituenti, in concreto, le principali risorse finanziarie della Cassa.

Relativamente all'andamento della Cassa, si ricorda anche che (come già in dettaglio riferito nell'ultimo referto) la legge finanziaria del 1994 (n°537 del 24 dicembre 1993) ha disposto, all'articolo 9, l'abrogazione di tutte le disposizioni che consentivano la destinazione di risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni ed organizzazioni di dipendenti pubblici e che, con l'articolo 10 del D.L. 8 agosto 1996, n°437, convertito nella legge n°556 del 24 ottobre 1996, erano state escluse dal disposto del citato articolo 9 le associazioni e le organizzazioni aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Articolo, quest'ultimo, peraltro abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1998, dall'articolo 55 della legge n°449 del 27 dicembre 1997, che ha così ripristinato l'operatività dell'articolo 9 della legge 537/1993.

[4] Il nuovo Ministero è stato istituito con l'articolo 41 del D.Lvo n°300 del 30 luglio 1999 ed organizzato con D.P.R. n°1077 del 26 marzo 2001.

Alla luce di tale disposizione, il Ministero del Tesoro (cui si era rivolto, per un approfondimento della tematica de qua, il Presidente del Collegio dei Revisori della Cassa) ebbe a ritenere[5] che, dal 1° gennaio 1998, non potessero essere più erogati fondi statali, né assegnati dipendenti pubblici alla Cassa.

Impostazione non condivisa dal Ministero dei Trasporti che sostenne la legittimità dei trasferimenti erariali.

Sulla questione intervenne anche il Consiglio di Stato (con il parere n°1024/98 del 4 novembre 1998), per affermare che il divieto posto dall'articolo 9 della legge 537/1993, come modificato dall'articolo 10 del D.L. 437/1996, non operava nei confronti degli organismi di previdenza ed assistenza istituiti con atto normativo, quale la Cassa.

Nell'ultimo referto si è anche segnalato che l'articolo 9 in discorso è stato nuovamente modificato dall'articolo 26, comma 21 della legge n°448 del 23 dicembre 1998, che ha stabilito che "l'abrogazione dell'articolo 10ha effetto dalla data di trasformazione in forma di previdenza complementare dei trattamenti erogati da associazioni, enti, organismi aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale". Disposizione, che ha consentito e consente alla Cassa di continuare ad usufruire dei trasferimenti erariali necessari all'espletamento dell'attività istituzionale (in tal senso, valutato il detto parere del Consiglio di Stato ed il disposto del citato articolo 26, si è definitivamente pronunciato anche il Ministero del Tesoro, con nota n°110297 del 25 febbraio 1999).

Rammentati così, brevemente, i diversi e disomogenei interventi normativi dai quali è stata ripetutamente interessata la Cassa negli ultimi anni, la Corte non può non ribadire l'esigenza che vengano definitivamente e chiaramente dissipati i dubbi interpretativi cui ha dato e dà luogo la complessa vicenda normativa ora riassunta[6], nonché riaffermare la necessità di pervenire ad una organica revisione del sistema previdenziale ed assistenziale che ricomprenda anche gli organismi del tipo di quello in argomento, al fine di assicurare la perequazione delle varie prestazioni nell'ambito del pubblico impiego e la razionalizzazione della relativa spesa erariale.

[5] Con lettere del 16 aprile e 3 novembre 1998.

[6] Nell'ultimo referto si è al riguardo sottolineato come permangano dubbi sulla assoggettabilità della Cassa al disposto del citato articolo 26 della legge 448/1998, nonché sul novero dei destinatari della previsione dell'articolo 9 della legge 537/1993.